



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 5-199-234-253-392-412-563-652-
B

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa

Indice

1. DDL S. 5-199-234-253-392-412-563-652-B - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 5-199-234-253-392-412-563-652-B	5
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	9
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 75 (pom.) del 12/03/2019	10
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 76 (pom.) del 13/03/2019	18
1.4. Trattazione in consultiva	22
1.4.1. Sedute	23
1.4.2. Resoconti sommari	24
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	25
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 30 (ant., Sottocomm. pareri) del 13/03/2019	26
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	30
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 133 (pom.) del 12/03/2019	31
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 134 (ant.) del 13/03/2019	36

1. DDL S. 5-199-234-253-392-412-563-652-B - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 5-199-234-253-392-412-563-652-B

XVIII Legislatura

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa

Iter

13 marzo 2019: concluso l'esame da parte della commissione

Successione delle letture parlamentari

[S.5](#)

T. U. con [S.199](#), [S.234](#), [S.253](#), [S.392](#), [S.412](#), [S.563](#), [S.652](#)
approvato in testo unificato

[C.1309](#)

assorbe [C.274](#), [C.580](#), [C.607](#), [C.1303](#)
approvato con modificazioni

**S.5-199-234-253-392-
412-563-652-B**

concluso l'esame da parte della commissione

Iniziativa

Popolare

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

S.199 - [Ignazio La Russa](#) ([Edl](#)) e altri

S.234 - [Nadia Ginetti](#) ([PD](#)) e altri

S.253 - [Giacomo Caliendo](#) ([FI-BP](#)) e altri

S.392 - [Massimo Mallegni](#) ([FI-BP](#)) e altri

S.412 - [Nadia Ginetti](#) ([PD](#)) e altri

S.563 - [Maurizio Gasparri](#) ([FI-BP](#)) e altri

S.652 - [Massimiliano Romeo](#) ([L-SP](#)) e altri

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **7 marzo 2019**; annunciato nella seduta n. 98 del 7 marzo 2019.

Classificazione TESEO

LEGITTIMA DIFESA , CODICE E CODIFICAZIONI

Articoli

RISARCIMENTO DI DANNI (Art.1), PENE (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Andrea Ostellari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 12 marzo 2019) .

Relatore di maggioranza Sen. [Andrea Ostellari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) nominato nella seduta pom. n. 76 del

13 marzo 2019 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente l'8 marzo 2019. Annuncio nella seduta n. 99.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 5-199-234-253-392-412-563- 652-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 5-199-234-253-392-412-563-652-B
XVIII Legislatura

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 75 \(pom.\)](#)

12 marzo 2019

Attività

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 12
marzo 2019 alle
ore 18:00

[N. 76 \(pom.\)](#)

13 marzo 2019

Testo di ordine del
giorno allegato al
resoconto Esito:
concluso l'esame

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 75 (pom.) del 12/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 12 MARZO 2019
75ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(5-199-234-253-392-412-563-652-B\)](#) **Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori La Russa ed altri; Nadia Ginetti e Astorre; Caliendo ed altri; Mallegni ed altri; Nadia Ginetti ed altri; Gasparri ed altri; Romeo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo recante misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la legittima difesa, già approvato dal Senato, che torna nuovamente all'esame della Commissione, in quanto il testo - seppure limitatamente ai profili di copertura finanziaria - è stato modificato dalla Camera.

Fa presente che il provvedimento consta di 9 articoli, i quali, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono anche su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e rapina) e sul delitto di violazione di domicilio.

Rileva che solo l'articolo 8 è stato oggetto di modifiche. In particolare, l'articolo 8, comma 1, del disegno di legge introduce il nuovo articolo 115-bis all'interno del T.U. delle spese di giustizia: la previsione estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di

eccesso colposo. E' comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva. Trattandosi di una disposizione onerosa, il comma 2 dell'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria del nuovo art. 115-*bis* del Tu spese di giustizia.

Proprio la norma di copertura è stata oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati: rispetto al testo approvato dal Senato nell'ottobre 2018, che prevedeva una copertura anche per tale esercizio finanziario, l'altro ramo del Parlamento è intervenuto facendo decorrere l'onere dall'anno 2019 e adeguando di conseguenza la copertura finanziaria al corrente triennio 2019-2021. Tale modifica si è resa necessaria in quanto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le quote dei fondi speciali di parte corrente riferite a provvedimenti non approvati in via definitiva entro la fine dell'anno costituiscono economie di bilancio.

Segnala che solo il secondo comma dell'articolo 8 del disegno di legge, oggetto di modificazioni nel corso della seconda lettura, è oggetto dell'esame e può essere emendato.

Propone pertanto la fissazione di un breve termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per oggi, martedì 12 marzo, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anorexia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame del testo e dei relativi emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) esprime perplessità in merito alla formulazione del parere nella parte in cui si propone la soppressione della espressione "capacità di intendere e di volere".

Il senatore [CUCCA](#) (PD) propone che le osservazioni proposte vengano trasformate in forma di condizioni vista l'importanza della materia che risulta strettamente collegata alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) raccomanda un maggior rispetto del principio di tassatività della

fattispecie incriminatrice nella parte in cui essa fa genericamente riferimento a pratiche idonee a produrre le patologie previste dalla proposta di legge.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-BP*) in replica al senatore Pillon ritiene che non si pongano problema di *deficit* di tassatività dal momento che l'espressione utilizzata dalla introducenda norma penale potrebbe essere interpretata nel suo ambito applicativo con riferimento ai reati di istigazione al suicidio già presente nel vigente codice penale.

Il relatore **Emanuele PELLEGRINI** (*L-SP-PSd'Az*) ringraziando tutti per gli interventi si riserva di adeguare il parere alle osservazioni proposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Caliendo, Dal Mas, Modena, Balboni e Stancanelli una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Esame e rinvio)

Il relatore **LOMUTI** (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo che propone di regolare la costituzione delle camere arbitrali dell'avvocatura quale strumento volontario alternativo rispetto alla giurisdizione civile. Tale materia è attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 34. Il provvedimento in esame reca quindi, con riguardo alla disciplina delle camere arbitrali, una rilegificazione della materia.

Fa presente che nel merito la proposta consta di 15 articoli e di un allegato.

L'articolo 1, oltre ad esplicitare la finalità dell'intervento legislativo, prevede che sia costituita, presso

ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati (o più consigli dell'ordine, caratterizzati da contiguità territoriale e tra di loro convenzionati), una camera arbitrale dell'avvocatura, con la finalità di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e di amministrarne lo svolgimento.

La camera arbitrale dell'avvocatura è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata costituita. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono svolgere la funzione di arbitri ed essere dunque iscritti nell'elenco relativo. Il Consiglio nazionale forense è chiamato a vigilare sul corretto funzionamento delle camere arbitrali, con facoltà, nel caso di gravi irregolarità nel funzionamento, di poterne deliberare lo scioglimento. In tal caso il Consiglio nazionale forense designa contestualmente un commissario che esercita le relative funzioni fino a che il consiglio dell'ordine cui la camera arbitrale si riferisce non sia rinnovato e questa non sia ricostituita.

L'articolo 2 prevede che possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati, che essendo iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni, abbiano comunicato la propria disponibilità a esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi di volta in volta assegnati, salvo che non ricorrano casi di incompatibilità o gravi ragioni di inopportunità.

Con riguardo alla provincia autonoma di Bolzano si precisa che possono svolgere la funzione di arbitro i soli avvocati in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua tedesca (oltre che italiana).

La definizione dei criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione ed all'eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri - elenco che è pubblico e consultabile sul sito internet del consiglio dell'ordine -, è demandata a successivo regolamento che il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, deve adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

I consigli dell'ordine degli avvocati devono organizzare corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale.

L'articolo 3 demanda ad un successivo regolamento la determinazione dei criteri di assegnazione, da parte delle Camere arbitrali, degli incarichi agli arbitri. Ai sensi dell'articolo 4, le parti possono fare ricorso al procedimento arbitrale solo volontariamente, ed a tal fine, devono depositare, presso la segreteria della camera arbitrale, una domanda personalmente sottoscritta con firma recante l'autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro.

L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali dell'avvocatura può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 150.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi siano previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità.

L'articolo 5 prevede che le controversie siano trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. L'arbitro, con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico, deve dichiarare espressamente l'insussistenza di cause di incompatibilità; l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza; l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia. In mancanza di tale comunicazione o in mancanza di accettazione dell'incarico si procede immediatamente alla designazione di un nuovo arbitro.

L'articolo 6 oltre a stabilire che la sede dell'arbitrato deve essere individuata presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale, indica in modo dettagliato i criteri per calcolare il valore della controversia ai fini della determinazione del compenso dell'arbitro designato, ai sensi di quanto previsto dall'allegato A, in maniera direttamente proporzionale al crescere del valore

della controversia.

L'articolo 7 regola le ipotesi di sostituzione dell'arbitro in caso di ritardo o negligenza o nell'ipotesi di rinuncia ovvero di sua ricusazione. In quest'ultimo caso la parte che vi ha dato luogo ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione alla camera arbitrale e il Presidente del tribunale deve comunicare alla stessa l'esito del relativo procedimento.

L'articolo 8 disciplina il procedimento di arbitrato, richiamando gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. La disposizione precisa, inoltre, che è sempre possibile l'impugnazione del lodo avanti la corte di appello per errore di diritto, ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

I termini fissati nel procedimento sono perentori. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), firmate digitalmente. Solo la domanda di arbitrato, il verbale delle udienze (rilasciato alle parti dall'arbitro alla fine di ogni udienza) e il lodo hanno anche formato cartaceo; la conservazione dei dati presso i consigli è pertanto principalmente telematica e per questa ragione realizzata secondo le regole fissate dal codice in materia di protezione dei dati personali, cosiddetto codice della *privacy*.

L'articolo 9, inserendo un ulteriore comma all'articolo 637 del codice di procedura civile, riconosce la possibilità di presentare avanti la camera arbitrale dell'avvocatura, ricorso per ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, del codice di procedura civile. Spetta all'opponente, che intende far valere le sue ragioni in sede di opposizione, scegliere se aderire alla competenza speciale arbitrale (proponendo l'opposizione presso la segreteria della camera arbitrale medesima e così avvalendosi di tutti i vantaggi che il disegno di legge prevede), ovvero ? non accettando la stessa ? proponendo l'opposizione nelle forme tradizionali, davanti il tribunale competente. In tal caso l'opposizione è proposta con citazione notificata all'altra parte.

Attraverso una modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile, si prevede che le parti possano concordare di proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo dato da tribunale avanti la camera arbitrale del tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Per garantire la terzietà del giudizio proposto in sede di opposizione è previsto che l'arbitro designato per decidere sull'opposizione non possa essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

L'articolo 10 introduce l'obbligo per l'arbitro di tentare la conciliazione delle parti, con la facoltà di formulare loro una proposta transattiva senza che questo possa costituire motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro stesso, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro medesimo. Questi provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti. Il verbale autenticato costituisce titolo esecutivo.

L'articolo 11 precisa che il lodo costituisce titolo esecutivo, ed è titolo per la trascrizione. Il lodo ed il verbale di conciliazione sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente e senza nessun particolare aggravio di lavoro per i tribunali.

L'articolo 12 reca disposizioni sul regime fiscale e sul gratuito patrocinio. La disposizione prevede che tutti gli atti, documenti e provvedimenti siano esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono introdotte poi ulteriori agevolazioni in materia di imposta di registro, di imposta di registrazione e di IVA.

Inoltre, la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nel presente disegno di legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura, per questa ragione, un credito d'imposta

pari al compenso professionale previsto nel presente disegno di legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata ed il credito d'imposta ai sensi del periodo che precede sarà certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

L'articolo 13 detta ulteriori disposizioni fiscali, prevedendo che l'attività svolta dalle camere arbitrali non è assoggettabile ad alcuna imposta e, in considerazione che i compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nel presente disegno di legge sono particolarmente bassi e di servizio, si prevede che i compensi siano soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e siano esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale. Infine la disposizione precisa che le camere arbitrali dell'avvocatura siano esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

L'articolo 14 reca disposizioni transitorie, volte alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2015 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento; il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro all'uopo assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento. La cancelleria deve trasmettere alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio. Le parti sono in tal caso esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. Il credito d'imposta è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati devono trasmettere annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi. Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine degli avvocati e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali dell'avvocatura ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali. L'articolo prevede infine che all'atto del conferimento del mandato, l'avvocato sia tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale.

L'articolo 15 reca la copertura finanziaria.

La Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni sulla materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** richiama la necessità di intervenire, come richiesto anche da parte del senatore Caliendo, sul problema interpretativo posto dalla prima applicazione della legge n. 3 del 2019 relativamente alle limitazioni previste per i soggetti appartenenti ad associazioni e fondazioni di diritto

privato collegate a partiti politici, nonché in merito alle nuove norme di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario sull'accesso ai benefici penitenziari.

Il sottosegretario MORRONE assicura il proprio impegno sui profili appena richiamati.

La seduta termina alle ore 14,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 189

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo sul testo osservando quanto segue:

- all'articolo 2 che introduce nel codice penale l'articolo 580-bis (*Istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provare l'anoressia o la bulimia*), al primo comma, occorre eliminare il ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa dal momento che si rappresenta il rischio che tale sanzione amministrativa possa essere considerata, alla luce dei criteri della giurisprudenza CEDU, sostanzialmente penale con il conseguente rischio di violazione del ne bis in idem. Va al riguardo richiamato il concorrente principio affermato da ultimo dalla giurisprudenza della suprema corte della cassazione a seguito delle sentenze della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia e 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, nel caso di procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata già irrogata una sanzione amministrativa di natura "sostanzialmente penale" secondo l'interpretazione dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU adottata dalla Corte EDU.
- al secondo comma, occorre eliminare la concorrenza tra sanzione penale e amministrativa e occorre modificare l'espressione "persona in minorata difesa", e il riferimento alla nozione di capacità di intendere di volere; si suggerisce pertanto di riformulare il testo predisponendo una circostanza aggravante per chi ha commesso il fatto nei confronti di un minore di anni 14 o nei confronti di una persona in stato di infermità o deficienza psichica;
- in merito alla previsione dell'ultimo comma, se ne suggerisce la soppressione, per violazione dell'articolo 32 comma 2 della Costituzione nonché per la violazione dell'art. 13 della Costituzione nella parte in cui non si provvede a determinare modi e limiti della limitazione della libertà personale connessa al trattamento obbligatorio. In materia è necessario tener presente quanto affermato dalla corte costituzionale nelle sentenze. 307/1990 e n. 438 del 2008.

Relativamente agli emendamenti esprime parere non ostativo osservando quanto segue:

- all'emendamento 2.01, occorre eliminare il cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa;
- all'emendamento 2.1, occorre eliminare il cumulo tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa. Si fa altresì presente come la previsione secondo cui la pena detentiva può essere commutata nell'obbligo di effettuare sedute con uno specialista per aiutarlo a comprendere i danni che questo comportamento può arrecare alle altre persone e a sé stesso e motivarlo a sottoporsi a un percorso di cura darebbe luogo ad un trattamento sanitario obbligatorio indeterminato, nei modi e nei tempi di attuazione e pertanto violativo della riserva di legge di cui all'articolo 32 comma 2 della Costituzione inoltre, la commutazione è tecnicamente impropria;
- all'emendamento 2.5 occorre modificare il riferimento alla minorata difesa;
- agli emendamenti 2.6 e 2.7 si segnala come non sia possibile tecnicamente parlare di una

commutazione della sanzione detentiva, pertanto sarebbe più corretto precisare che non si applica alcuna sanzione detentiva e tuttavia vi è l'obbligo di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i Centri di riferimento per la cura dei DCA o in assenza, ai Dipartimenti di Salute Mentale o Servizi per le Tossicodipendenze, che dovranno avviare la presa in carico del reo e attuare tutte le procedure diagnostico-terapeutiche del caso;

- all'emendamento 4.0.1 si segnalano i profili di dubbia compatibilità costituzionale della previsione di un ricovero ospedaliero forzato nei confronti del paziente che rifiuti l'alimentazione ed il trattamento. Tale previsione normativa sembra porsi in contrasto con gli approdi ultimi della giurisprudenza, che sebbene per profili diversi, ha affermato l'esistenza del diritto a rifiutare le cure e di conseguenza l'estrema eccezionalità del trattamento sanitario obbligatorio;

- all'emendamento 6.1 si segnala che il comma 1 è in parte ultroneo, poiché prescrive che le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica non possono avvalersi di modelle, ballerine, ginnaste che non presentano certificato medico, mentre le società sportive sono già obbligate per legge a richiedere certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica o non agonistica;

quanto al comma 2 si segnala che le società di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica affiliate a federazioni sportive nazionali godono di autonomia organizzativa e normativa, che devono quindi essere salvaguardate dalla normativa statale.

Non si ritiene pertanto opportuno adottare normative sui requisiti degli atleti in violazione di detto ambito.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 76 (pom.) del 13/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019
76ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(5-199-234-253-392-412-563-652-B) Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori La Russa ed altri; Nadia Ginetti e Astorre; Caliendo ed altri; Mallegni ed altri; Nadia Ginetti ed altri; Gasparri ed altri; Romeo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **OSTELLARI** informa che non sono stati presentati emendamenti e che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno reso parere non ostativo sul testo.

Informa altresì che è stato presentato l'ordine del giorno G/5-199-234-253-392-412-563-652-B/2/1 a firma dei senatori Aimi e Fiammetta Modena, pubblicato in allegato.

Il senatore **CALIENDO** (FI-BP) sottoscrive l'ordine del giorno contestualmente ritirandolo.

Il **PRESIDENTE** avverte quindi che si passa alla votazione del mandato.

Presente il numero legale per deliberare, nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce al Presidente relatore mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo contestualmente a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) a nome del Movimento 5 Stelle chiede al Governo di riferire con urgenza su questioni relative ad alcune discutibili interpretazioni giurisprudenziali che si starebbero registrando in alcuni tribunali della Repubblica tendenti a riconoscere attenuanti a suo dire ingiustificate per gravi reati contro le donne; a suo avviso giurisprudenza avrebbe reintrodotta, in via di fatto, le attenuanti tipiche del delitto d'onore. Chiede pertanto al Dicastero della giustizia di riferire con urgenza.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di approfondire la questione e di intervenire successivamente, assicurando l'attenzione su tale delicati profili.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) fa presente come l'emendamento che aveva presentato la scorsa settimana sul disegno di legge relativo al giudizio abbreviato, poi respinto, fosse finalizzato proprio ad evitare la verifica di siffatte situazioni attraverso la modifica legislativa tesa a limitare il potere di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69 del codice penale; riservandosi di riproporre l'emendamento quando il testo sul giudizio abbreviato sarà esaminato in Assemblea, ritiene tuttavia necessario intervenire per evitare il ripetersi di fatti riportati sempre più spesso dalla cronaca giudiziaria.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) precisa che spesso la stampa tende a non rendere con esattezza il senso delle sentenze, nel caso di specie afferma che la riduzione della pena nei confronti del soggetto che aveva ucciso la compagna (vicenda cui si riferiva il senatore Giarrusso) è stata giustificata dalle condizioni psichiche del reo.

Il senatore [STANCANELLI](#) (*FdI*) si associa all'allarme del senatore Giarrusso ma non condivide tuttavia lo strumento proposto, ricordando che il Governo non può intervenire sull'autonomia del sistema giudiziario. Semmai auspica un intervento legislativo volto a risolvere il problema, ricordando altresì che l'emendamento votato dal proprio Gruppo, sul giudizio abbreviato era proprio volto ad evitare il ripetersi di tali situazioni ponendo argini più stringenti al potere di bilanciamento delle circostanze in capo al giudice.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle osservazioni del Gruppo del Movimento 5 Stelle, riaffermando come la propria parte politica abbia sempre sostenuto la legittimità della critica anche delle sentenze.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) al fine di precisare il senso del proprio intervento insiste nel ricordare che le

sentenze oggetto del dibattito riferite dalla cronaca giornalistica, sono, a suo dire, tecnicamente ineccepibili in quanto non è criticabile l'operato del magistrato nella fattispecie, ma è criticabile la disciplina legislativa vigente sulla quale ritiene necessario intervenire. Ci tiene a precisare che egli non ha mai affermato che le sentenze non si possano criticare.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) ricorda come anche esponenti politici del proprio Gruppo siano stati oggetto di pronunce giudiziarie poi smentite nei successivi gradi di giudizio.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato assegnato in terza lettura il disegno di legge n. 510-B in sede referente (voto di scambio).

L'ordine del giorno è pertanto integrato con l'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. 755 (procedimento monitorio abbreviato), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella mattina di ieri, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,35.

ORDINE DEL GIORNO

N. [5-199-234-253-392-412-563-652-B](#)

G/5-199-234-253-392-412-563-652-B/1/2

[AIMI](#), [MODENA](#), [CALIENDO](#)

Il Senato,

in sede di esame dell' A.S. 5-199-234-253-392-412-563-652-B recante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa,

premesso che:

gli impianti di videosorveglianza stanno assumendo un ruolo sempre più importante per la difesa di aree pubbliche, di aziende, abitazioni e attività commerciali, nonché per il controllo di edifici scolastici, infrastrutture, accesso alle zone a traffico limitato;

la videosorveglianza nelle abitazioni private e aziende fornisce informazioni preziose in tempo reale. Per questa ragione è un validissimo deterrente e una risposta alle minacce esterne efficace e immediata;

il disegno di legge sulla legittima difesa non ha previsto la possibilità di usufruire di condizioni fiscali agevolate qualora si opti per l'installazione di tali dispositivi;

un aumento dei sistemi di videosorveglianza oltre che a fungere da deterrente nei confronti di rischi esterni comporterebbe una diminuzione dei costi statali per la sicurezza delle persone ed una maggiore certezza della pena qualora si riscontrassero elementi utili ai fini processuali,

impegna il Governo:

a prevedere attraverso un intervento normativo la definizione dell'IVA agevolata per l'acquisto e l'installazione di sistemi di videosorveglianza per abitazioni private ed aziende.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 5-199-234-253-392-412-563-652-B
XVIII Legislatura

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 30 \(ant.\)](#)

13 marzo 2019

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 133 \(pom.\)](#)

12 marzo 2019

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

Esito: **Rinvio su
emendamenti**

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 134 \(ant.\)](#)

13 marzo 2019

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^aCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 30 (ant., Sottocomm. pareri) del 13/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019
30^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 9,20.

(844) Deputato Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni sugli emendamenti)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, ravvisando, all'articolo 1, capoverso «Art. 840-*novies*», secondo comma, l'opportunità di sopprimere, per tutelare il principio della certezza del diritto e rispettare altresì la gerarchia delle fonti, il seguente periodo: «Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia»; in alternativa, potrebbe essere fatto direttamente rinvio a un decreto ministeriale per la determinazione delle percentuali riconosciute a titolo di spese del procedimento nelle diverse fattispecie previste, limitandosi a definire, nella legge, un parametro minimo e un parametro massimo. Nonostante la stessa tecnica normativa sia stata adottata nell'articolo 1284 del codice civile in materia di determinazione del saggio degli interessi legali, in quel caso tuttavia vi è il riferimento a parametri esterni di carattere

economico ed è previsto un termine annuo per la pubblicazione del decreto ministeriale, elementi che non si riscontrano in questa sede.

Si sofferma quindi sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 1.3, in ordine al quale propone di esprimere un parere non ostativo a condizione che la lettera c) sia riformulata evitando di inserire all'interno del codice di procedura civile l'inopportuno riferimento a uno specifico atto normativo vigente.

La Sottocommissione conviene.

(5-199-234-253-382-412-563-652-B) Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori La Russa ed altri; Nadia Ginetti e Astorre; Caliendo ed altri; Mallegni ed altri; Nadia Ginetti ed altri; Gasparri ed altri; Romeo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1014) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1015) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

(Parere alla 6a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 1.100, riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (n. 74)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative rilevando all'articolo 2, comma 4, l'opportunità di inserire il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale che individua le reti ferroviarie isolate.

Rileva altresì la necessità di introdurre una disposizione volta a tutelare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano ([n. 72](#))

(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative rilevando, all'articolo 1, lettera *b*), l'opportunità di armonizzare le previsioni in materia di consenso informato da parte del paziente con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 133 (pom.) del 12/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 12 MARZO 2019
133ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(5-199-234-253-392-412-563-652-B) Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori La Russa ed altri; Nadia Ginetti e Astorre; Caliendo ed altri; Mallegni ed altri; Nadia Ginetti ed altri; Gasparri ed altri; Romeo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **ZULIANI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che la Camera dei deputati ha apportato al provvedimento una sola modifica, al comma 2 dell'articolo 8, in materia di spese di giustizia. Ferma restando la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo a decorrere dall'anno 2019, valutati in 590.940 euro annui, la relativa copertura finanziaria è stata aggiornata al bilancio triennale 2019-2021, ed è stata posta integralmente a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero della giustizia. Fa quindi presente che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario GARAVAGLIA esprime l'avviso non ostativo del Governo sul

provvedimento in esame, mettendo altresì a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato.

Il presidente [PESCO](#), nel rilevare che, sulla base della nota depositata dal Governo, è confermata l'assenza di criticità di ordine finanziario, propone di procedere alla votazione del parere sul testo, rinviando alle sedute di domani l'esame degli eventuali emendamenti, la cui scadenza presso la Commissione di merito è fissata alle ore 18 di oggi.

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'approvazione di un parere non ostativo.

I senatori [MARINO](#) (*PD*) ed [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che risulta opportuno richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, anche al fine di appurare se le patologie definite nell'articolo 1 rientrano già nei livelli essenziali di assistenza. Altresì, con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 8, occorre aggiornare al 2019 la decorrenza dell'onere e rivedere la copertura, stante l'assenza delle sufficienti disponibilità nel fondo speciale di parte corrente allocato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In ogni caso, occorre appurare la congruità della copertura in relazione agli oneri derivanti prioritariamente dagli articoli 3 (piano di interventi) e 4 (diagnosi precoce e prevenzione).

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, la proposta 1.1 che sostituisce interamente l'articolo 1, nonché la proposta 1.3 che sostituisce il comma 1 del medesimo articolo sull'individuazione delle patologie riconosciute come malattie sociali. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 3.1 che sostituisce interamente l'articolo 3.

L'emendamento 3.9, che attribuisce compiti di monitoraggio telematico ai NAS dei carabinieri, potrebbe comportare maggiori oneri. Occorre valutare i seguenti emendamenti: 3.2 che potrebbe consentire alle province autonome di Trento e Bolzano, in sede di predisposizione dei piani di intervento, di non tenere conto dei limiti del Fondo sanitario nazionale; 3.4 che prevede la formazione specifica di personale medico ai fini dell'effettuazione della diagnosi precoce; 3.5 che prevede un

apposito *counseling* nutrizionale ai fini dell'effettuazione della diagnosi precoce; 3.7 che inserisce tra gli obiettivi del piano di interventi anche l'aggiornamento professionale del personale sportivo; 3.8 che prevede l'inserimento del personale sanitario e scolastico in ambulatori di dietetica e di *counseling* nutrizionale; 3.0.1, istitutivo di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; 4.0.1 sul trattamento sanitario obbligatorio per i disturbi dell'alimentazione, al fine di chiedere conferma dell'assenza di effetti onerosi; 5.1 sulle campagne di informazione e sensibilizzazione, al fine di verificare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

La Commissione conviene di avanzare la formale richiesta di relazione tecnica sul testo del disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(962) Orietta VANIN ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota di approfondimento sui profili finanziari del disegno di legge in esame.

La relatrice **GALLICCHIO (M5S)** si riserva di predisporre per la prossima seduta una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(964) AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) reputa necessario, prima di procedere alla votazione del parere, avere conferma che, per quanto riguarda gli oneri correlati al costo del lavoro, la quantificazione sia stata effettuata per una sola annualità e non per un biennio, come sembrerebbe trasparire da un passaggio della documentazione presentata dal Governo.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente che verranno effettuati gli opportuni approfondimenti, alla luce della richiesta avanzata dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ricorda le interlocuzioni in corso tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute, al fine di superare alcune problematiche di carattere finanziario correlate al provvedimento.

Il sottosegretario GARAVAGLIA consegna una relazione tecnica sul disegno di legge verificata negativamente.

Il PRESIDENTE fa presente come le interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e quello della salute siano finalizzate proprio al superamento di quelle criticità che hanno determinato, in prima battuta, una verifica negativa della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato recante una serie di approfondimenti sugli aspetti finanziari del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano ([n. 72](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai rilievi della relatrice.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 134 (ant.) del 13/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019
134ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 12,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che non sono stati presentati presso la Commissione di merito emendamenti relativi al disegno di legge n. 5-199-234-253-392-412-563-652-B. L'esame del provvedimento deve pertanto intendersi concluso nella seduta di ieri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(962) Orietta VANIN ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), sulla base dei chiarimenti già forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 3, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. All'onere derivante dal *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, valutato in 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»".

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(964) AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), richiama brevemente le ulteriori richieste di chiarimento avanzate nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che, al riguardo, sono ancora in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano ([n. 72](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori alcune note istruttorie volte a dare risposta ai rilievi formulati dalla relatrice.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S), alla luce degli elementi di informazione acquisiti, si riserva di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine dell'odierna seduta plenaria, è immediatamente convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le sedute della Commissione, già convocate oggi alle ore 15 e domani alle ore 10,30, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,30.

